

ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 48**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

Modificazioni al decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74,
per l'elezione della Camera dei Deputati

Seduta del 26 novembre 1947

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'unito disegno di legge richiama in vigore per la elezione dei membri della Camera dei deputati le norme del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, salvo talune modificazioni.

In armonia con le norme costituzionali già approvate, il numero dei deputati viene stabilito in ragione di uno ogni 80.000 abitanti o per frazione superiore a 40.000, mentre la tabella delle circoscrizioni allegata al decreto citato ha subito qualche ritocco per effetto della ripartizione dei seggi sulla base della popolazione calcolata al 31 dicembre 1946, della soppressione del collegio XII (Trieste e Venezia Giulia e Zara) e dell'aggregazione della provincia di Gorizia al collegio XI (Udine-Belluno).

Con l'articolo 5 si attribuisce la nomina degli scrutatori, già di competenza della Giunta municipale, alla Commissione elettorale comunale, che appare l'organo più qualificato, avuto riguardo alle funzioni che essa è chiamata a disimpegnare per la tenuta e la revisione delle liste elettorali. Detta Commissione fornisce indubbiamente maggiori garanzie di obiettività, essendo in essa rappresentata la minoranza del Consiglio comunale.

Al fine di evitare che il disagio economico possa indurre molti cittadini a declinare l'incarico di componente degli uffici elettorali di sezione, si è congruamente maggiorato l'ono-

rario spettante ai presidenti, agli scrutatori ed ai segretari di seggio. Tale maggiorazione è giustificata altresì dalla delicatezza ed onerosità delle prestazioni.

Si è modificato l'articolo 40 del decreto citato per agevolare l'esercizio del diritto di voto agli ufficiali ed agli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico: ciò in analogia a quanto già disposto per i componenti di seggio ed i rappresentanti di lista, oltreché per i candidati.

Con l'articolo 8 si sollevano le cancellerie delle preture da un lavoro ingombrante ed inutile, disponendosi che l'estratto delle liste sezionali occorse per la votazione deve essere compilato soltanto nei confronti degli elettori che non hanno preso parte alla consultazione popolare. Altra innovazione riguarda l'invio dell'estratto al sindaco per il deposito nella segreteria del Comune, essendosi ravvisata l'opportunità di mettere le cancellerie predette in condizione di provvedere, con sufficiente margine di tempo, alla formazione dell'estratto. Le modificazioni di cui trattasi sono preordinate, in particolare, ad alleggerire l'onere finanziario dello Stato, poiché il mantenimento della procedura stabilita nell'articolo 56 del citato decreto avrebbe costretto le preture ad assumere personale straordinario per poter curare, in termini oltremodo ristretti, gli adempimenti in parola.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Per l'elezione della Camera dei deputati si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

ART. 2.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:

« Il numero dei deputati è in ragione di uno ogni 80.000 abitanti o per frazione superiore a 40.000, calcolati in ciascun collegio in base alla popolazione presente al 31 dicembre 1946, secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.

« I collegi sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite nella tabella A allegata alla presente legge ».

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« I comizi elettorali sono convocati con decreto del Capo provvisorio dello Stato, su deliberazione del Consiglio dei Ministri ».

ART. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 27 modificato dall'articolo 20 del decreto legislativo 23 aprile 1946, n. 219, è sostituito dal seguente:

« Al presidente dell'ufficio elettorale è corrisposto dal Comune, nel quale l'ufficio ha sede, un onorario giornaliero di lire 2000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado V dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali di grado superiore al V spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito ».

ART. 5.

Il primo e l'ultimo comma dell'articolo 28 sono sostituiti dai seguenti:

« Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza,

preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del Comune, la commissione elettorale comunale, sentiti i rappresentanti di lista, se già designati, procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori del Comune che siano idonei alle funzioni di scrutatori, esclusi sempre i candidati. Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della commissione voterà per due nomi e si proclameranno eletti coloro che avranno ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti sarà proclamato eletto l'anziano di età ».

« A ciascuno degli scrutatori il Comune, nel quale ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere l'onorario giornaliero di lire 1500 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado VII dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali di grado superiore al VII spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito ».

ART. 6.

Il penultimo comma dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:

« Al segretario è corrisposto, dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, l'onorario giornaliero di lire 1800, al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado VII dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato ».

ART. 7.

L'articolo 40 è sostituito dal seguente:

« Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati e il segretario del seggio, nonché gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altre sezioni o in altro Comune. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale.

« Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale ».

ART. 8.

Al sesto comma dell'articolo 56 le parole: « e in cui sono elencati separatamente gli elettori che hanno votato e quelli che non hanno votato » sono sostituite dalle seguenti: « e in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato ».

All'ottavo comma le parole: « l'estratto viene immediatamente rimesso al sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « l'estratto è trasmesso, non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della votazione, al sindaco ».

ART. 9.

Alle dizioni « Regno », « Assemblea Costituente », « Costituente », « Segreteria provvisoria dell'Assemblea Costituente » usate nel decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, s'intendono rispettivamente sostituite le seguenti: « Repubblica », « Camera dei deputati », « Camera », « Segreteria della Camera dei deputati ».

ART. 10.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TABELLA A.

CIRCOSCRIZIONI DEI COLLEGI ELETTORALI ED ASSEGNAZIONE DEI SEGGI

COLLEGIO		POPOLAZIONE	QUO- ZIENTI INTERI	RESTI	SEGGI ASSE- GNATI	SEDI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI
I	Torino-Novara-Vercelli . . .	2.164.000	27	4.000	27	Torino
II	Cuneo-Alessandria-Asti . . .	1.321.000	16	41.000 *)	17	Cuneo
III	Genova-Imperia-La Spezia-Sa- vona	1.506.000	18	66.000 *)	19	Genova
IV	Milano-Pavia	2.894.000	36	14.000	36	Milano
V	Como-Sondrio-Varese	1.118.000	13	78.000 *)	14	Como
VI	Brescia-Bergamo	1.495.000	18	55.000 *)	19	Brescia
VII	Mantova-Cremona	791.000	9	71.000 *)	10	Mantova
VIII	Trento-Bolzano	689.000	8	49.000 *)	9	Trento
IX	Verona - Padova - Vicenza - Ro- vigo	2.300.000	28	60.000 *)	29	Verona
X	Venezia-Treviso	1.329.000	16	49.000 *)	17	Venezia
XI	Udine-Belluno-Gorizia	1.155.000	14	35.000	14	Udine
XII	Bologna - Ferrara - Ravenna- Forlì	1.908.000	23	68.000 *)	24	Bologna
XIII	Parma - Modena - Piacenza - Reggio Emilia	1.580.000	19	60.000 *)	20	Parma
XIV	Firenze-Pistoia	1.110.000	13	70.000 *)	14	Firenze
XV	Pisa-Livorno-Lucca-Apuania	1.182.000	14	62.000 *)	15	Pisa
XVI	Siena-Arezzo-Grosseto	807.000	10	7.000	10	Siena
XVII	Ancona - Pesaro - Macerata- Ascoli Piceno	1.352.000	16	72.000 *)	17	Ancona
XVIII	Perugia-Terni-Rieti	962.000	12	2.000	12	Perugia
XIX	Roma - Viterbo - Latina - Fro- sinone	2.977.000	37	17.000	37	Roma
XX	L'Aquila - Pescara - Chieti - Teramo	1.277.000	15	77.000 *)	16	L'Aquila
XXI	Campobasso-Benevento	741.000	9	21.000	9	Campobasso
XXII	Napoli-Caserta	2.553.000	31	73.000 *)	32	Napoli
XXIII	Salerno-Avellino	1.291.000	16	11.000	16	Salerno
XXIV	Bari-Foggia	1.749.000	21	69.000 *)	22	Bari
XXV	Lecce-Brindisi-Taranto	1.278.000	15	78.000 *)	16	Lecce
XXVI	Potenza-Matera	594.000	7	34.000	7	Potenza
	<i>Da riportare . . .</i>	38.123.000	461		478	

COLLEGIO		POPOLAZIONE	QUO- ZIENTI INTERI	RESTI	SEGGI ASSE- GNATI	SEDI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI
	<i>Riporto . . .</i>	38.123.000	461		478	
XXVII	Catanzaro - Cosenza - Reggio Calabria	2.006.000	25	6.000	25	Catanzaro
XXVIII	Catania - Messina - Siracusa - Ragusa-Enna	2.224.000	27	64.000	*) 28	Catania
XXIX	Palermo - Trapani - Agrigento - Caltanissetta	2.132.000	26	52.000	*) 27	Palermo
XXX	Cagliari-Sassari-Nuoro	1.196.000	14	76.000	*) 15	Cagliari
XXXI	Val d'Aosta	92.000	1	12.000	1	Aosta
	TOTALI . . .	45.773.000	554		574	

N. B. — Il riparto dei seggi è stato effettuato per collegio, sulla base di un deputato per ogni 80.000 abitanti o per frazione superiore a 40.000 (art. 53 della Costituzione) e con riferimento alla popolazione calcolata al 31 dicembre 1946, secondo i dati dell'Istituto Centrale di Statistica (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1947, tavola 9, pag. 11). Si è tenuto conto anche delle variazioni di territorio in conseguenza del trattato di pace. Sono contraddistinti con l'asterisco i seggi assegnati alle circoscrizioni i cui resti superano i 40.000.